# Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)

### Modifica del 16 dicembre 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 2002<sup>1</sup>, decreta:

I

La legge federale del 18 marzo 1994<sup>2</sup> sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 105a Effettivo degli assicurati nella compensazione dei rischi

- <sup>1</sup> I richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora sono escluse dall'effettivo degli assicurati determinante per la compensazione dei rischi se soggiornano in Svizzera e percepiscono prestazioni di aiuto sociale.
- <sup>2</sup> Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché eccezionalmente quelle federali, comunicano gratuitamente agli organi competenti dell'assicurazione sociale malattie, su richiesta scritta, i dati necessari al rilevamento degli assicurati secondo il capoverso 1.
- <sup>3</sup> Al fine di adempiere i suoi compiti secondo la presente legge, l'Ufficio federale può esigere dagli assicuratori i dati concernenti gli assicurati secondo il capoverso 1.

1 FF **2002** 6087 2 RS **832.10** 

2002-1780 4823

Assicurazione malattie RU 2006

П

Modifica del diritto vigente

La legge del 26 giugno 1998<sup>3</sup> sull'asilo è modificata come segue:

Art. 82a Assicurazione malattie per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora

- <sup>1</sup> Fatte salve le disposizioni seguenti, l'assicurazione malattie per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora si conforma ai principi della legge federale del 18 marzo 1994<sup>4</sup> sull'assicurazione malattie (LAMal).
- <sup>2</sup> Per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora i Cantoni possono limitare la scelta dell'assicuratore e designare uno o più assicuratori che offrano una forma assicurativa particolare secondo l'articolo 41 capoverso 4 LAMal.
- <sup>3</sup> Per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora i Cantoni possono limitare la scelta dei fornitori di prestazioni di cui agli articoli 36–40 LAMal. Possono operare tale limitazione prima di designare un assicuratore ai sensi del capoverso 2.
- <sup>4</sup> I Cantoni possono designare uno o più assicuratori che offrano, esclusivamente per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, un'assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni ai sensi dell'articolo 41 capoverso 4 LAMal.
- <sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla limitazione della scelta dei fornitori di prestazioni.
- <sup>6</sup> I Cantoni e gli assicuratori possono concordare la soppressione della partecipazione ai costi definita nell'articolo 64 capoverso 2 LAMal.
- 7 Il diritto dei richiedenti l'asilo e delle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora alla riduzione dei premi di cui all'articolo 65 LAMal è sospeso fintanto che essi percepiscono, interamente o in parte, prestazioni di aiuto sociale. Il diritto rinasce nel momento in cui tali persone sono riconosciute come rifugiati, hanno diritto a un permesso di dimora in quanto persone bisognose di protezione o non percepiscono più prestazioni di aiuto sociale.

<sup>3</sup> RS 142.31

<sup>4</sup> RS 832.10

Assicurazione malattie RU 2006

#### Ш

## Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005 Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005

Il presidente: Claude Janiak Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz

## Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

 $^{\rm I}$  Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 6 aprile  $2006.^{\rm 5}$ 

8 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La cifra I entra in vigore il 1° gennaio 2007.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L'entrata in vigore della cifra II sarà fissata ulteriormente.

<sup>5</sup> FF **2005** 6635

Assicurazione malattie RU 2006